

SENTENZA DELLA CORTE

del 22 febbraio 1990

nel procedimento C-12/89 (domanda di pronunzia pregiudiziale del Bundessozialgericht): Antonio Gatto contro Bundesanstalt für Arbeit ⁽¹⁾

(Previdenza sociale — Diritto alle prestazioni familiari quando la normativa del paese in cui il lavoratore è occupato prescrive che i necessari presupposti siano soddisfatti nel territorio dello stesso paese)

(90/C 85/06)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-12/89, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Bundessozialgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra Antonio Gatto, residente in Radolfzell (Repubblica federale di Germania) e il Bundesanstalt für Arbeit, con sede in Norimberga, domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 74, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽²⁾, come modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio ⁽³⁾, la Corte, composta dai signori: O. Due, presidente; F. A. Schockweiler e M. Zuleeg, presidenti di sezione; T. Koopmans, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici; avvocato generale: F. G. Jacobs; cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere, ha pronunciato il 22 febbraio 1990 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'articolo 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, dev'essere interpretato nel senso che, quando la normativa dello Stato membro erogatore di taluni assegni familiari prescrive, come presupposto per l'attribuzione di detti assegni, che il familiare del lavoratore si tenga a disposizione, come disoccupato, dell'ufficio di collocamento del territorio in cui si applica detta normativa, tale presupposto deve considerarsi soddisfatto qualora il familiare si tenga a disposizione, come disoccupato, dell'ufficio di collocamento dello Stato membro in cui risiede.

⁽¹⁾ GU n. C 43 del 22. 2. 1989.⁽²⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 6.**SENTENZA DELLA CORTE**

del 7 marzo 1990

nella causa C-320/81: Acerbis e altri contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Dipendenti — Adeguamento del coefficiente correttore)

(90/C 85/07)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-320/81, S. Acerbis e altri, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, con gli avvocati C. Ribolzi e G. Marchesini, patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione della Repubblica italiana, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Victor Biel, 18 A, rue des Glacis, contro Commissione delle Comunità europee (agente: S. Fabro), avente ad oggetto il ricorso con cui viene chiesto alla Corte di annullare la liquidazione degli arretrati di stipendio spettanti per intervenuta revisione del coefficiente correttore a decorrere dal 1° luglio 1980, a causa dell'applicazione di un coefficiente correttore inadeguato, e di dichiarare che le istituzioni comunitarie sono tenute a procedere alla riliquidazione degli arretrati di cui trattasi applicando un coefficiente correttore adeguato, la Corte (quarta sezione), composta dai signori: C. N. Kakouris, presidente di sezione; T. Koopmans e M. Díez de Velasco, giudici; avvocato generale: J. Mischo; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 7 marzo 1990, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 26 del 3. 2. 1982.**ORDINANZA DELLA CORTE**

del 26 gennaio 1990

nel procedimento C-286/88 (domanda di pronunzia pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia): Impresa Falciola Angelo SpA contro Comune di Pavia ⁽¹⁾

(Compatibilità di una legge nazionale con il diritto comunitario)

(90/C 85/08)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-286/88, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia nella causa

⁽¹⁾ GU n. C 285 del 9. 11. 1988.

dinanzi ad esso pendente fra Impresa Falciola Angelo SpA ed il comune di Pavia, domanda vertente sull'interpretazione degli articoli 5, 177 e 189, terzo comma del trattato CEE, la Corte, composta dai signori: O. Due, presidente; sir Gordon Slynn, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler e M. Zulegg, presidenti di sezione; T. Koopmans, G. F. Mancini, R. Joliet, T. F. O'Higgins, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse e M. Díez de Velasco, giudici; avvocato generale: F. G. Jacobs; cancelliere: J.-G. Giraud, ha emesso, il 26 gennaio 1990, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La Corte non è competente a risolvere le questioni poste dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE del 23 febbraio 1990

nel procedimento C-385/89 R: Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee

(FEAOG, sezione garanzia — Liquidazione dei conti)

(90/C 85/09)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-385/89 R, Repubblica ellenica (agenti: signori C. Stavropoulos, I. Laíos, M. Tsotsanis e I. Magoulas) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori D. Booss, T. Christoforou e sig.ra M. Patakia), avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione 89/627/CEE della Commissione, del 15 novembre 1989, relativa alla liquidazione dei conti degli Stati membri a titolo di spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 1987 (1), il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha emesso, il 23 febbraio 1990, un'ordinanza il cui dispositivo è il seguente:

1. *Non vi è luogo a statuire.*

2. *Le spese sono riservate.*

Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 29 dicembre 1989

(Causa C-385/89)

(90/C 85/10)

Il 29 dicembre 1989 la Repubblica ellenica, rappresentata dai signori Konstantinos Stavropoulos, collaboratore giuridico del servizio giuridico speciale per le Comunità europee in seno al ministero degli esteri, Ilias Láios, collaboratore giuridico del ministero dell'economia, e Melétis Tsotsánis, consigliere giuridico del ministero dell'agricoltura, assistiti dal sig. Joánnis Magoulás, consigliere giuridico del ministero dell'agricoltura, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Grecia, 177, rue Val Sainte-Croix, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) annullare la decisione 89/627/CEE della Commissione, del 15 novembre 1989, concernente la liquidazione dei conti degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 1987 (1), nei settori che, nel loro insieme, costituiscono l'oggetto del ricorso;
- 2) condannare la Commissione alle spese.

Mezzi e principali argomenti

La Repubblica ellenica deduce i seguenti motivi generali d'annullamento:

- 1) violazione di forme sostanziali, ovvero violazione dei trattati o di qualsiasi altra norma di diritto comunitario in generale a causa delle riserve espresse nella motivazione dell'atto impugnato;
- 2) mancanza di motivazione, ovvero insufficienza di motivazione, violazione del trattato o di qualsiasi altra norma di diritto comunitario o ancora dei principi generali del diritto oppure errore sui fatti;
- 3) violazione del regolamento (CEE) n. 729/70 (2) ed errata interpretazione delle sue disposizioni;
- 4) errore sui fatti;
- 5) eccesso di potere da parte della Commissione;
- 6) violazione dei principi generali del divieto di arricchimento indebito e del legittimo affidamento.

La Repubblica ellenica deduce inoltre una serie di motivi d'annullamento speciali che si riferiscono a singoli punti della decisione impugnata.

(1) GU n. L 359 dell'8. 12. 1989, pag. 23.

(1) GU n. L 359 dell'8. 12. 1989, pag. 23.

(2) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.